

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 11/06/2025

FATTO

Facendo seguito al reclamo del 5 marzo 2025, riscontrato negativamente dall'intermediario in data 8 aprile 2025, il ricorrente, con atto del 15 aprile 2025, espone di aver stipulato un prestito con cessione del quinto dello stipendio il 25 febbraio 2020 e di averlo poi estinto anticipatamente il 30 settembre 2024 dopo il pagamento di n. 48 delle originarie n. 120 rate previste. Espone, quindi, di avere titolo – all'esito dell'estinzione anticipata – al complessivo rimborso di € 608,75 per il residuo di quanto corrisposto a titolo di commissioni, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario nelle controdeduzioni del 18 aprile 2025 rileva preliminarmente l'esigenza di sospendere il procedimento in vista della pendenza di un giudizio pertinente alla sua definizione dinanzi al Giudice di Pace di Palermo che avrebbe sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea e, nel merito, la trasparenza delle condizioni applicate alle poste non rimborsabili, comunque la natura istantanea delle commissioni, che pertanto anche alla luce dei recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali devono considerarsi non rimborsabili, sottolineando peraltro di aver corrisposto a terzi i costi di intermediazione e di difettare, per quanto pertinente, di legittimazione. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Rilevato che l'infondatezza della richiesta di sospensione è stata già affermata da questo Collegio, in un caso identico a quello in esame, con decisione n. 1104 del 2025, non sussistendo in quel caso come in quello presente alcuna documentazione del radicamento del giudizio sul rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, a prescindere dalla rilevanza o meno della questione che ne forma oggetto, occorre preliminarmente precisare che a norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente *«ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*, e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti all'erogazione. Tra questi, le commissioni percepite dall'intermediario e distribuite a terzi intermediari sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili da parte dell'intermediario.

Esse fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di costi inerenti alla stipulazione del contratto.

La giurisprudenza dell'Arbitro, poi, ha da tempo chiarito che l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto o viceversa un cedente che pur avendo ceduto il credito opera in nome proprio nell'estinzione e liquidazione del rapporto percependone e quietanzandone l'importo.

Proseguendo con l'esame delle questioni di merito, è ben noto che l'esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. *'up-front'*, sia che si tratti di costi c.d. *'recurring'*, diversamente da quanto afferma l'intermediario resistente, può considerarsi ormai pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi.

A tal fine è sufficiente far riferimento allo sviluppo della disciplina normativa in materia di credito al consumo e alle vicende giurisprudenziali che la stessa ha suscitato. L'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), prescrive che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*.

Tale disposizione deve essere interpretata, in conformità con il diritto unionale (v. in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, *Lexitor contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kreditowa im. Franciszka Stefczyka e altri* (c.d. sentenza *'Lexitor'*), secondo cui *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*, sentenza che non viene contraddetta, come afferma invece l'intermediario resistente, dalla successiva

giurisprudenza della Corte (9 febbraio 2023, C-555/21 - *UniCredit Bank Austria*), poiché questa, con riguardo intanto ad un diverso ambito normativo (come sottolineano ad es. Coll. Torino, 15 giugno 2023, n. 6123, e Coll. Napoli, 10 maggio 2023, n. 4441), si riferisce inoltre ad un'ipotesi di compatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che escluda, con determinate cautele, la rimborsabilità dei costi del credito non correlati in alcun modo con la durata del rapporto, normativa nazionale che tuttavia nel caso di specie si configura e va interpretata in termini diversi da quelli appena menzionati.

L'art. 125-sexies, nel dettato risultante dalla recente novella normativa, soggiunge che «*i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*».

Le modifiche così introdotte si applicano bensì ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa in esame e delle disposizioni secondarie. Tale conclusione risulta chiaramente dalla sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, che ha ritenuto illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale «*alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*», limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

L'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al «*rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia*». Viene così richiamato l'art. 16 della citata direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia (c.d. sentenza *Lexitor*) appunto «*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

In definitiva, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento, e trattandosi di un rimborso *pro quota* di costi sostenuti in relazione al rapporto di finanziamento poi estinto anticipatamente non pare appropriato richiamare la disciplina dell'ingiustificato arricchimento come frequentemente accade nella prassi.

Anche nel sistema come sopra delineato occorre ad ogni modo distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. '*recurring*') e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. '*up-front*').

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che subito si illustreranno, risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per i costi '*recurring*': criterio di proporzionalità lineare (salvo

che non sia contrattualmente e validamente previsto un criterio diverso); per i costi 'up-front': in assenza di una diversa (e valida) previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Tale criterio è stato precisato nella precedente giurisprudenza dell'Arbitro (espressamente presa in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata): posto, infatti, che *«a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»*, e atteso che *«che a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front (generalmente "presentati", con indubbio tasso di convenzionalità, come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz'altro applicato per la retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettuale della pregressa giurisprudenza formatasi rispetto ai costi recurring»*, resta allora aperto uno spazio che l'interprete deve colmare per individuare *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile»*.

Esso, secondo l'indirizzo seguito dall'Arbitro, per ragioni eque può essere *«analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento»*, con una soluzione che è apparsa infatti *«la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa»* (Coll. coord., 17 dicembre 2019, n. 26525).

La qualificazione in termini di costo 'up-front' o viceversa 'recurring' ha a sua volta formato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, prima al fine di escludere o invece di affermare la rimborsabilità e ora allo scopo di individuare il regime di rimborsabilità, se cioè il rimborso debba avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, che rappresentano la principale voce di costi contrattuali, ovvero secondo il criterio 'pro rata temporis'.

Già in precedenti occasioni si è avuto modo di chiarire che ad avviso di questo collegio i costi sono da considerarsi di natura continuativa (c.d. 'recurring') quando la descrizione dell'onere fa riferimento a locuzioni opache o comunque suscettibili di essere riferite alla durata o alla gestione del rapporto (in questo senso la decisione del Coll. Torino, 2 agosto 2022, n. 11609), mentre sono da considerare di carattere istantaneo (c.d. 'up-front') le commissioni e gli oneri riferiti ad attività di carattere preliminare o contestuale alla stipulazione.

Nel caso di specie, mentre le 'commissioni di gestione' (dichiaratamente ricorrenti perché riferite alla 'gestione nel corso della sua durata') e le 'spese di istruttoria' (da considerarsi preliminari perché riferite alla raccolta ed esame della documentazione e alla valutazione del merito creditizio, sia pure esemplificativamente, prestazioni comunque limitate espressamente 'alla concessione del prestito') sono già state compiutamente rimborsate secondo i criteri applicabili in sede di conteggio estintivo, le 'commissioni di attivazione' e le 'provvigioni dell'intermediario del credito' devono essere valutate in questa sede e a tal fine possono considerarsi istantanee o contestuali. Le prime si riferiscono infatti alla 'delibera', 'notificazione', 'raccolta benestare', 'richiesta polizze', 'notifica', 'liquidazione'. Le

seconde del pari vanno considerate istantanee in quanto (risultando l'intervento del terzo intermediario nel contratto) si tratta di commissioni riferite nell'incarico all'attività di un agente in attività finanziaria che si è obbligato a 'garantire la necessaria assistenza in fase di istruttoria al fine di procedere all'individuazione delle condizioni ed opzioni economiche e contrattuali più adeguate' e comunque 'sino all'erogazione del prestito'.

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le somme risultanti dalla tabella qui di seguito riportata:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,528%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,86%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				768,00	Upfront	37,86%	290,74		290,74
Spese di istruttoria				0,00	Upfront	37,86%	0,00		0,00
Provvigioni all'intermediario del credito				840,00	Upfront	37,86%	318,00		318,00
Commissioni di gestione				0,00	Recurring	60,00%	0,00		0,00
Totale				1.608,00					608,74

Campi da valorizzare

Il totale complessivo, con l'opportuno arrotondamento, ammonta in definitiva a € 609,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 609,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA